SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 febbraio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

LEGGE 31 gennaio 1994, n. **97**.

Nuove disposizioni per le zone montane.

94G0108

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1994.

Determinazione del trattamento economico per i commissari e loro vicari, delegati, con le ordinanze n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992 e n. 2324/FPC del 25 giugno 1993, all'effettuazione degli interventi diretti alla messa in sicurezza dei materiali tossico-nocivi rinvenuti nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2373/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con la quale il presidente della regione Liguria è stato nominato, per la durata di sei mesi, commissario delegato all'attuazione degli interventi indicati in epigrafe e l'assessore all'ambiente della sopradetta regione è stato incaricato di esercitare le funzioni vicarie;

Vista l'ordinanza n. 2324/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto di Savona è stato nominato, per la durata di otto mesi, commissario delegato alla prosecuzione degli interventi già disposti con l'ordinanza n. 2284 citata ed il vice prefetto della prefettura della stessa provincia è stato incaricato di espletare le funzioni vicarie;

Vista la nota n. 3684/Gab. datata 27 luglio 1993 con la quale il predetto presidente della giunta della regione Liguria chiede, in riferimento agli incarichi conferiti con le citate ordinanze, l'adozione di provvedimenti per l'attribuzione dei compensi relativi alle prestazioni effettuate ed il riconoscimento delle indennità di missione;

Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di cui sopra;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover determinare il trattamento economico spettante ai citati commissari delegati ed ai vice commissari;

Vista la nota n. 20123/ARS/M/DI/R del 24 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'ambiente esprime la propria intesa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Al presidente della giunta della regione Liguria è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 1.500.000 per le prestazioni dallo stesso effettuate durante il periodo 11 giugno 1993-10 dicembre 1993 di cui all'ordinanza n. 2284 citata in premessa.

2. All'assessore all'ambiente della regione Liguria è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 750.000 per le prestazioni vicarie dallo stesso effettuate per il periodo indicato nel comma precedente ai sensi della stessa ordinanza n. 2284.

Art. 2.

1. Al prefetto di Savona è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 1.500.000 per le prestazioni dallo stesso effettuate dal 25 giugno 1993 e per la durata di otto mesi di cui all'ordinanza n. 2324 citata in premessa.

2. Al vice prefetto della prefettura di Savona è attribuito un compenso forfettario mensile di L. 750.000 per le prestazioni effettuate per il periodo indicato nel comma precedente ed ai sensi della stessa ordinanza n. 2324.

Art. 3.

1. Ai commissari delegati ed ai vice commissari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 competono, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato di pari qualifica, le indennità ed il rimborso delle spese per le missioni dai medesimi effettuate in ragione dell'incarico loro conferito con le ordinanze sopra richiamate.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento viene imputato sul finanziamento concesso con l'ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0815

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1994.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tufara in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 2374/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1983, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale:

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le ordinanze n. 596 FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242 FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992 che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498 FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo datato 25 giugno 1987 del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche con il quale è stato accertato il pericolo incombente su via Kennedy e strada provinciale del Fortore, nel comune di Tufara;

Vista la nota n. 28 27-3 82 T Gab. datato 5 gennaio 1994 della prefettura di Campobasso con la quale si sollecitano interventi a tutela della pubblica incolumità nel comune di Tufara;

Vista la nota n. 132 datata 15 gennaio 1994 del comune di Tufara con la quale si trasmette un progetto di risanamento pari a L. 150.000.000 per l'eliminazione del più immediato pericolo incombente a monte della strada provinciale del Fortore e via Italo Balbo;

Ravvisata, pertanto la necessità di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere più urgenti necessarie ad eliminare le condizioni di pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Tufara la somma di L. 150.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità dell'art. 6, comma 2, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 2.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Tufara potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata o ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A0816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 febbraio 1994

Individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 398, nonché l'art. 9 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che demandano al Ministro di grazia e giustizia l'individuazione delle comunità terapeutiche o di riabilitazione per l'affidamento di imputati tossicodipendenti sottoposti alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora;

Visto l'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che prevede l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e stabilisce la necessità dell'iscrizione all'albo affinché le sedi delle comunità possano essere utilizzate per il collocamento di imputati agli arresti domiciliari;

Visti i propri decreti 25 marzo 1987 (in *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1987, n. 81) e 25 febbraio 1990 (in *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1990, n. 54),

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al precedente decreto,

Sentite le regioni e le province autonome,

Valutati, sulla base delle informazioni acquisite, gli elementi tecnico-organizzativi e in particolare:

a) la condizione giuridica e la tipologia organizzativa di ciascuna delle comunità;

b) l'epoca di costituzione e la continuità del lavoro svolto nel settore del recupero dei tossicodipendenti;

c) il pregresso convenzionamento con enti od organismi pubblici;

d) l'eventuale esperienza nel campo dell'affidamento di detenuti agli arresti domiciliari;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1984, n. 384, le comunità terapeutiche o di riabilitazione sono individuate, allo stato, come segue.

Regione Abruzzo.

1) associazione Gruppo di solidarietà, viale Regina Margherita n. 154/1, Pescara;

2) comunità Incontro, centro di Scurcola Marsicana, via Tiburtina n. 103, Scurcola Marsicana (L'Aquila); centro di Lucoli, convento di S. Giovanni Battista, Lucoli (L'Aquila); centro di Vasto, Colle delle Mandorle n. 1, Vasto (Chieti);

3) comunità di S. Andrea, contrada Vallarola di Cellino Attanasio (Teramo);

4) comunità Soggiorno Proposta, contrada Villamagna n. 4, Ortona (Chieti); contrada Morrecine, Ortona (Chieti);

5) comunità terapeutica L.a.a.d. - Lega abruzzese antidroga, viale G. Bovio, 293 Pescara.

Regione Basilicata

1) comunità «Fratello Sole» di Santa Maria d'Irsi, Irsina (Matera).

Provincia autonoma di Bolzano:

1) comunità terapeutica «Josefsberg» di Lagundo-Merano (Bolzano), con sede legale presso l'associazione «La Strada-Der Weg», via della Visitazione n. 42, Bolzano.

Regione Calabria:

1) comunità terapeutica «Lena Ravenda» in località Castelluccio Acciarello di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria),

2) comunità terapeutica «Saman» - Centro recupero e reinserimento sociale «Mauro Rostagno», contrada Bruscata Piccola, Sibari (Cosenza);

3) associazione «Comunità Regina Pacis», con sede in Via S. Nicola, 8, Celico (Cosenza);

4) associazione Centro calabrese di solidarietà, con sede in via Fontana Vecchia n. 44, Catanzaro;

5) associazione Cereso - Centro reggino di solidarietà, con sede in via Carrera, 1F, S. Gregorio, Reggio Calabria

Regione Campania

1) centro «La Tenda», con sede operativa in «Villa Filangeri», via Gambardella n. 132, Torre Annunziata (Napoli) e sede sociale in via Sanità n. 95, Napoli;

2) comunità «La Tenda», con sede operativa presso «La Pagliuzza», frazione Giovi, località Casa De Rosa, Salerno e sede sociale in piazza di Porta Rotese 1 A, Salerno.

3) C.A.T. «L'Alternativa», con sedi operative in s.s. Domitiana km 22,840, Mondragone (Caserta) e località Bagnara, viale S. Paolo n. 19, Castelvolturno (Caserta) e sede sociale in corso San Giovanni a Teduccio n. 681, Napoli;

4) comunità terapeutica «Il Pioppo», via Masseria Allocca, Somma Vesuviana (Napoli).

5) comunità terapeutica «C.E.R.T. - Centro evangelico recupero tossicodipendenti», via Tuoro, Monte Coppola, località Quisisana, Castellammare di Stabia (Napoli);

6) comunità terapeutica «Leo», contrada Molara n. 2, Brusciano (Napoli).

Regione Emilia-Romagna:

1) centro italiano di solidarietà «La Ricerca», stradone Farnese n. 96, Piacenza;

2) comunità «La Collina», «La Quercia», «La Vigna» del gruppo laico missionario in località Codemondo, via Teggi n. 38, Reggio Emilia,

3) centro sociale «Giovanni XXIII», via A. Moro n. 49, Reggio Emilia;

4) comunità CEIS (Centro italiano di solidarietà), via Reverberi n. 3, Reggio Emilia;

5) comunità terapeutica «L'Angolo», via Martiniana n. 376, Vaciglio (Modena);

6) comunità CEIS (Centro italiano di solidarietà), viale Gramsci n. 47, Modena;

7) comunità terapeutica «Il Sorriso», via Codrignano n. 1/6, Borgo Tossignano (Bologna),

8) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: «Roberto Cittadini», via Argine Volano n. 140, Sabbioncello S. Pietro (Ferrara); centro «Don Minzoni», via Nugaroni n. 9, Argenta (Ferrara) e comunità di Denore, via Massafiscaglia n. 434, Denore (Ferrara) e con sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

9) comunità «San Patrignano», via S. Patrignano n. 141, Ospedaletto di Coriano (Forlì);

10) comunità «Papa Giovanni XXIII», via Mameli n. 1, Rimini (Forlì);

11) comunità «Betania», via del Lazzaretto n. 26, Marone (Parma);

12) centro di solidarietà «L'Orizzonte», piazzale S. Giacomo n. 7, Parma;

13) L.A.G. - Libera associazione genitori, borgo Campiglio n. 2, Vignola (Modena);

14) comunità «Il Quadrifoglio», via Canaletta n. 5, Ozzano Emilia (Bologna);

15) comunità «Nuovo villaggio del fanciullo», via 55 Martiri n. 79, Ravenna;

16) cooperativa «S. Mauro», via Comunale Sorrivoli n. 585, Cesena (Forlì);

17) comunità «S. Maurizio», via XXV Aprile n. 19, Borghi (Forlì);

18) «Cooperativa San Giuseppe», con sede in via Sadurano, 1, Castrocaro Terme e Terra del Sole, località Castrocaro Terme.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

1) comunità giovanile salesiana «La Viarte», via Zompiccò n. 42, Santa Maria La Longa (Udine);

2) Centro di solidarietà giovani, con sede operativa in via Zuglio n. 18, Udine e sede sociale in viale Ledra n. 6, Udine;

3) comunità «La Tempesta», via III Armata n. 79, Gorizia;

4) Centro diocesano di solidarietà - CE.DI.S., piazza Costantini n. 9, Pordenone;

5) comunità Incontro, con sede operativa in Cà Ospitale n. 31, Aquileia (Udine) e sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma.

Regione Lazio:

1) C.E.I.S. - Centro italiano di solidarietà, con sede operativa presso la comunità terapeutica S. Carlo di Castelgandolfo e la comunità terapeutica S. Maria di Torvaianica, e sede legale in via Attilio Ambrosini n. 129, Roma;

2) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: centro «S. Benedetto», via Laurentina km 20.2061, località Le Collinette, Pomezia (Roma); centro di Latina, podere Le Vergini, Borgo Sabotino (Latina); centro di Santa Palomba, via Pian di Savelli n. 8, Santa Palomba (Roma), centro di Terracina, Valle Fasana, Terracina (Roma); centro di Grotte di Castro, istituto Don Orione, località Caracalla, Grotte di Castro (Viterbo) e con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

3) comunità «Punto linea verde», con sede operativa in via della Macchia, collina dei Venti, Bracciano (Roma) e sede legale in via Pinciana n. 4, Roma;

4) comunità «Raggio verde», con sedi operative in Città della Pieve, località «La Selva» (Perugia) e «Villa Maraini», via Ramazzini n. 31, Roma e sede legale presso il servizio cittadino integrato antidroga del comune di Roma;

5) comunità «Carcere e Comunità», viale di Valle Aurelia n. 93/A, Roma;

6) comunità terapeutica «Co-Meta», via Aurelia angolo via Persichetti, Roma;

7) comunità «Massimo», via dell'Oratorio Santa Rita n. 3, Anzio (Roma),

8) comunità «Mondo Nuovo», via delle Puglie n. 5, Civitavecchia (Roma);

9) comunità «Fratello Sole», via dei Normanni n. 8/10, Santa Severa (Roma);

10) C.E.I.S. - San Crispino, piazza San Lorenzo n. 6, Viterbo;

11) cooperativa «Gruppo Vita Serena», con sede legale in piazza Berardi, 16, Ceccano (Frosinone).

Regione Liguria:

1) comunità Sant'Ilario, via del Tasso n. 32/33, Genova;

2) Centro italiano di solidarietà, via all'Asilo Garbarino n. 9/B, Genova;

3) comunità San Benedetto del Porto, via S. Benedetto n. 12, Genova.

4) comunità «Le Patriarche», località Loppa n. 82/D, Cairo Montenotte (Savona);

5) centro di solidarietà «L'Ancora», frazione Bevera, via Gallardi n. 105, Ventimiglia (Imperia);

6) comunità «Crescita Comunitaria», via Napoli n. 172, La Spezia.

7) cooperativa agricola «La Fattoria», via Casareggio n. 152, Orero (Genova);

8) cooperativa agricola «Associazione Saman Quadrifoglio», via Tellaro n. 54, Pitelli (La Spezia).

Regione Lombardia:

1) comunità «Alfa-Omega», in località Vigna Nuova di S. Angelo Lodigiano, Milano;

2) comunità terapeutica «Il Cuore di Crema», via Matilde di Canossa n. 7, Crema (Cremona);

3) centro accoglimento padri Somaschi, in Cascina Mazzucchelli, San Zenone al Lambro (Milano);

4) Comunità di solidarietà sociale di Bessimo in località Bessimo, via San Francesco n. 5, Rogno (Bergamo);

5) comunità «Il Calabrone», in località Villaggio Prealpino, via Quinta n. 6, Brescia;

6) comunità «Il Gabbiano», con sedi operative in S. Angelo Lodigiano, Olgiascia di Colico, Biolo di Ardenno e Pino sul Lago Maggiore e con sede sociale in Cascina Castagna di Pieve Fissiraga (Milano);

7) cooperativa Promozione umana, con sede legale in via Unica Bolgiano n. 14, S. Donato Milanese (Milano);

8) associazione Solidarietà Umana, via Correggio n. 10, Pioltello (Milano);

9) Centro bresciano di solidarietà, via Donatello n. 105, Brescia;

10) comunità «San Martino», via S. Martino n. 16, Ceresara (Mantova);

11) comunita «La Tenda di Cristo», via Oseline n. 2, S. Giovanni in Croce (Cremona);

12) Sol.Co. - Solidarietà e Cooperazione, via XX Settembre n. 72, Brescia;

13) cooperativa «In Cammino», piazza Mussi n. 1, Abbiategrasso (Milano);

14) associazione «Comunità Nuova», via Gonin n. 8, Milano;

15) cooperativa «Famiglia Nuova», via Verdi n. 42, Corte Palasio (Milano);

16) gruppo Exodus - «Opera Don Calabria», via Pusiano n. 42, Milano.

17) cooperativa «Ai Rucc e Dintorni», con sede in via Roma, 10, Vobarno (Brescia);

18) comunità «Fraternità», via Trepola n. 195, Ospitaletto (Brescia);

19) associazione «La Cascina», via Fra Cristoforo n. 6, Milano;

20) associazione «A.ISE», con sede legale in via Gramsci, 4, Vittuone (Milano) e sedi operative in località Polissena, Pontida (Bergamo), località Ca Frosc, Pontida (Bergamo) e via Buonarroti n. 2/A, Roveda (Milano).

Regione Marche:

1) cooperativa «L'Aurora» di Gradara, con sede operativa presso la comunità terapeutica di Gradara, via del Vicinato n. 6, Pesaro e con sede operativa anche a Massignano (Ancona) e Montottone (Ascoli Piceno);

2) cooperativa «Berta 80», Croce Bianca di San Severino Marche, frazione Berta, via Rocchetta n. 48, San Severino Marche (Macerata);

3) Associazione dei comuni di Civitanova Marche, con sede operativa in contrada Mornano n. 26, Civitanova Marche (Macerata);

4) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: contrada Colonna n. 7, Agugliano (Ancona); Vocabolo Castriche di Argignano, Fabriano (Ancona) e Colle SS. Redentore n. 30, Tolentino (Macerata) e con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

5) associazione «Ama», contrada Collecchio n. 19, Castel di Lama (Ascoli Piceno).

Regione Piemonte:

1) comunità del «Gruppo Abele», con le seguenti sedi operative: comunità San Vito, strada antica di Revigliasco, frazione San Vito (Torino); comunità San Mauro, via Montenegro n. 14, San Mauro Torinese (Torino) e con sede sociale in via Giolitti n. 21, Torino;

2) comunità «Aperta», via Foscolo n. 20-22, via Boschis n. 1, e via Montello n. 27, Venaria (Torino);

3) comunità «Il Porto», via Cernaia n. 61, Moncalieri (Torino);

4) comunità «Nikodemo», via del Castello n. 15, Nichelino (Torino);

5) comunità «Mastropietro & C.», via Riborgo n. 74, Valperga (Torino);

6) comunità «Santa Maria della Rotonda», borgata S. Maria n. 42, Agliè (Torino);

7) comunità «Casa dell'ospitalità», via Burolo n. 41/C, Ivrea (Torino);

8) comunità «Il Tavoleto», con sede in località Tavoleto, frazione S. Rocco Seno d'Elvio, Alba (Cuneo);

9) comunità «Madonna dei Giovani», via del Bottegone n. 9, frazione Chivazza, Biella (Vercelli);

10) comunità «Villa Segù», via delle Scuole n. 18, frazione Olengo (Novara);

11) comunità «Gruppo Abele di Verbania», via Conciliazione n. 1, frazione Montrigiasco, Arona (Novara);

12) comunità «Gruppo Abele di Verbania», via Trieste n. 12, frazione Cresseglio, Arizzano (Novara);

13) associazione «Alternativa A...», con le seguenti sedi operative: comunità «Casa Rosa», località Valle Ronco, Trontano (Novara); comunità «La Noga», località Nega, Villadossola (Novara) e con sede sociale in via Roggia dei Borghesi, 2, Domodossola;

14) comunità «Luca e Fabio», via Bodina n. 149 località S. Rocco Castagnaretta, Cuneo;

15) comunità «Gorra», frazione Gorra n. 6 B, Bene Vagienna (Cuneo);

16) comunità «Cascina San Pietro», strada Giovanni XXIII n. 80, Valfenera d'Asti (Asti);

17) comunità «L'Arca Teen Challenge-Kades», località Basso Erro n. 41, Melazzo (Alessandria);

18) comunità «Gruppo Abele», località San Grato, frazione San Candido, Murisengo (Alessandria);

19) comunità «Solidarietà Giovanile», via Nizza n. 239, Torino;

20) comunità «Cà nòstra», strada Zea n. 1, Leinì (Torino);

21) comunità «Cascina La Bassada», strada Carignano n. 80, Moncalieri (Torino);

22) comunità «Centro torinese di solidarietà», piazza San Martino n. 7, Baldissero Canavese (Torino);

23) comunità «Fraternità di Misobolo», strada Misobolo n. 5, S. Giorgio Canavese (Torino);

24) comunità «Cufrad», località Paolorio n. 2, Sommariva Bosco (Cuneo);

25) comunità «Cascina Rive», frazione Como n. 72, Alba (Cuneo);

26) comunità «Del Rocchino», località Rocchino n. 33, Serole (Asti);

27) comunità «Le Patriarche», località San Rocco Sessame (Asti);

28) comunità «G. Rangone», via Piave n. 33, Frascaro (Alessandria);

29) comunità «San Nicolao» strada per Castelnuovo Belbo Bergamasco (Alessandria);

30) comunità «L'Albero», località Antichi Poderi del Pozzo, Momperone (Alessandria);

31) comunità «Val Berrino», Cascina Berrino, n. 185, Ponzone (Alessandria);

32) comunità «Istituto Beato Pacifico Opera Don Guanella», via Milano n. 8 - Cerano (Novara);

33) associazione A.I.S.E., con sede legale in via Gramsci, 4, Vittuone (Milano) e sede operativa in fraz. Persica Caprile (Vercelli).

Regione Puglia:

1) comunità «Airone», via Basento n. 3, Taranto;

2) associazione pugliese rilancio «Progetto Uomo», strada Vallisa n. 22, Bari;

3) comunità «Arcobaleno», via Provinciale Lecce, San Pietro in Lama, km 2, Lecce;

4) comunità accoglienza e solidarietà «Apulia», con sede operativa in strada provinciale Ruvo-Calendano, contrada Santa Lucia, Ruvo di Puglia (Bari);

5) comunità «Casa dei giovani», contrada Virbo n. 930/A, Monopoli (Bari);

6) comunità «Emmanuel», via Don Bosco n. 16/18, Lecce;

7) comunità «Emmaus», contrada Torre Guiducci s.s. 89, Manfredonia (Foggia);

8) comunità «La Fenice», incrocio via Capurso, Valenzano (Bari);

9) comunità Incontro, con le seguenti sedi operative: centro di Andria, Podere S. Vittore, via Castel del Monte, Andria (Bari); centro di Taranto presso ex sanatorio, via Villacastelli, Grottaglie (Taranto) e sede sociale presso C.E.I.S., viale delle Milizie n. 134, Roma;

10) comunità «Lorusso-Cipparoli» dell'Opera diocesana di assistenza, in s.s. 16 Sud, km 788,600, Giovinazzo (Bari);

11) comunità «Il Mulino», corso Gramsci n. 6, S. Severo (Foggia);

12) comunità «Il Delfino», viale Jonio, 298, S. Vito (Taranto);

13) comunità «Saman La Masseria dei ciliegi» contrada Putignano, 36 - Conversano (Bari).

Regione Sardegna:

1) comunità «Primavera», località Pala Pirastru, S. Maria La Palma, Alghero;

2) comunità S'Aspru, con sede operativa in località S'Aspru, Siligo (Sassari) e sede sociale presso associazione «Mondo X», via S. Giovanni n. 281, Cagliari.

3) comunità «S. Mauro», via S. Giovanni, 281, Cagliari;

4) comunità «Campu e Luas I» c.p. 15 Capoterra (Cagliari).

Regione Sicilia:

1) comunità Incontro, con sede operativa in via Scaglione, n. 28, Palermo e con sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

2) comunità Incontro «Casa del Sole», con sede operativa in via Roccazzo n. 83, Palermo, e sede sociale in viale delle Milizie n. 134, Roma;

3) comunità «Rinascita» presso centro sociale «Giorgio La Pira», via Latomia del Casale n. 15, Siracusa.

4) comunità «Saman», contrada Lenzi, Baglio Quartana n. 24, Valderice (Trapani);

5) associazione «Terra Promessa», via Maddalena Calafato n. 11, Caltanissetta;

6) comunità terapeutica «Casa dei giovani», con sede operativa in contrada Incorvina, ponte Castronuovo, Bagheria (Palermo) e sede legale in Villa Palagonia, Bagheria (Palermo);

7) comunità «Giovani in difficoltà», via Fiandaca Grassi, via Garibaldi n. 453, Viagrande (Catania);

8) comunità «L.A.M. 85», viale Giostra is. 483, 16/17, Messina;

9) comunità terapeutica «F.A.R.O.», via Chiesa dei marinai n. 13, Messina;

10) comunità «Saman La casa di Francesco», contrada Lenzi, via Quartana n. 24, Valderice (Trapani);

11) comunità «Saman Mars 'allah», contrada Gurgo, 45, Marsala (Trapani);

12) fondazione O.D.A., con sede legale in via Ughetti, 59, Catania;

13) associazione «Casa Famiglia Rosetta», via Biancardi, 3, Caltanissetta;

14) associazione «Cenacolo Cristo Re», con sede legale in via S. Placido, 1, Brancavilla (Catania).

Regione Toscana:

1) comunità terapeutica «Pian di Rena», in località il Castellaccio, Livorno;

2) centro solidarietà, via dei Pucci n. 2, Firenze;

3) CEIS «Centro italiano di solidarietà», gruppo giovani e comunità, via Santa Giustina n. 59, Lucca;

4) comunità Incontro, via Antonini n. 1, Pistoia;

5) CEIS «Centro italiano di solidarietà», con sede legale in via Chiesa di Salviano n. 10, Livorno;

6) CEIS «Centro italiano di solidarietà» «La Rondine», con sede operativa in loc. Baciano-Capolona, Arezzo, e sede legale in via Sotto le Campane n. 13, Arezzo;

7) centro Poggio Asciutto, via di Gaville n. 118, Figline Valdarno (Firenze);

8) centro di solidarietà di Prato, piazza del Collegio n. 10, Prato (Firenze);

9) centro di solidarietà di Pistoia, piazza dei Servi n. 7, Pistoia;

10) comunità Insieme, via S. Martino a Scopeto n. 10, Vicchio (Firenze);

11) CEIS «Centro italiano di solidarietà», gruppo Giovani e Comunità, via S. Giuseppe n. 2, Pisa.

Provincia autonoma di Trento:

1) centro trentino di solidarietà, via Bronzetti n. 19, Trento;

2) comunità «Voce amica», corso Rosmini, 13, Rovereto (Trento).

Regione Umbria.

1) CEIS «Centro italiano di solidarietà», con sede legale in Ferraia di Spoleto (Perugia), e con le seguenti sedi operative: comunità terapeutica «Villa Margherita», Somma (Perugia), comunità terapeutica «Il Mulino», Protte di Spoleto (Perugia), comunità di Pettino (Perugia);

2) comunità Incontro, con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, e con le seguenti sedi operative: strada Versetole n. 2, Amelia (Terni); podere Cenciolello, località Montenero, Amelia (Terni); via Roma, Calvi dell'Umbria (Terni); Università dell'Uomo, località S. Moro Capitone (Terni); piazzale del convento, Giove (Terni); Lugano, località Marcianello n. 187, Lugnano in Teverina (Terni); via della Mole, Nera Montoro (Terni); Porchiano, località Piagge, Porchiano del Monte (Terni); S. Maria in Monticelli, Amelia (Terni); Palmetta, località Palmetta (Terni); villaggio S. Francesco, via Monte Malbe n. 1, Perugia; Avigliano, strada del Cimitero, Avigliano U. (Terni);

3) comunità «Raggio di Verde», Selve Todini di Città della Pieve, Perugia;

4) comunità Montebuono, con sede legale in Corte Palasio (Milano) e sede operativa in via Case Sparse n. 14, Montebuono di Magione (Perugia);

5) CAST «Centro attività sulla tossicodipendenza».

Regione Valle d'Aosta:

1) comunità terapeutica «E. Desaymonet», località Champlan, Aosta/Regione Talapè.

Regione Veneto:

1) cooperativa di solidarietà sociale «Cà delle Ore» via Broghati Contro n. 12, Breganze (Vicenza);

2) comunità terapeutica «San Gaetano Thiene», località Calisarda passo Xon, Recoaro Terme (Vicenza);

3) associazione «Il Mosaico», con sede legale in Contrà S. Tommaso n. 7, Vicenza, e con sede operativa presso Comunità Santo Stefano, via Lago di Viverone n. 21, Vicenza;

4) associazione «Piccola comunità», con sede legale in via Molmenti n. 8, Conegliano Veneto e sedi operative in via Molmenti n. 8 Conegliano (Treviso) e Levada di Ponte di Piave, via di Mezzo n. 65, Treviso;

5) associazione «Comunità giovanile», via Ortigara n. 131, Conegliano (Treviso);

6) comunità «Emmaus» strada comunale dei Murazzi, San Pietro in Volta, Venezia;

7) «Casa Mons. Giuseppe Olivotti» - Cooperativa di solidarietà sociale, con sede legale in via A. Costa n. 4, Mestre (Venezia), e sede operativa presso la comunità terapeutica «Giuseppe Olivotti S C S A.R.L.», via Nazionale n. 57, Mira (Venezia);

8) comunità terapeutica «Villa Marani», via Castiglìola Monticello n 25 27, Brusseo di Teolo, Padova;

9) cooperativa «Amicizia», con sede legale in via Sanmicheli n. 60, Padova, e sede operativa in via Villa Ruffina n. 11, Padova;

10) comunità Incontro, con sede legale in viale delle Milizie n. 134, Roma, e sede operativa in via dei Frati n. 1, Dolo (Venezia);

11) associazione «Comunità dei giovani», via Moschini n. 3, Verona;

12) cooperativa terapeutica «La Genovesa», via Apollo n 42, Verona;

13) comunità «La Grola», via Grolette, S. Ambrogio di Valpolicella, Verona;

14) comunità «Progetto Exodus - Opera Don Calabria», con sede legale in via Chioda n. 96, Verona, e sedi operative in via Chioda n. 96, Verona; via Bixio n. 1, Costozza di Longare (Vicenza) e in via Serega n. 34, Albaredo d'Adige (Verona);

15) «Centro di solidarietà di Treviso», con sede legale in via Tirindelli n. 1, Treviso, e sedi operative in via Tirindelli n. 1, Treviso, in via Zero Branco n. 8, Campocroce di Mogliano Veneto, Treviso, e in via Cal di Breda n. 112, Treviso;

16) «Centro padovano di solidarietà», via Malachin n. 17, Abano Terme (Padova);

17) comunità terapeutica «Cà Sorio», via Porto n. 240, S. Giovanni Lupatoto (Verona);

18) «Gestione USL n. 27», con sede legale in via Garibaldi n. 58, Bovolone (Verona), e sede operativa in via Porto n. 240, S. Giovanni Lupatoto, Verona;

19) «Centro di solidarietà Don Lorenzo Milani», via Gagliardi, 3, Mestre (Venezia),

20) «Centro padovano di accoglienza», via F. Cavallotti n. 19, Padova,

21) comunità agricola «S. Francesco», via Sottomonte, 3, Monselice (Pordenone);

22) cooperativa «Selene», piazza Duca d'Aosta, Mogliano Veneto (Treviso);

23) comunità «C.E.I.S.» (Centro italiano di solidarietà), via Rugo, 21, Borgo Piave (Belluno).

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro: CONSO

94A0799

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 gennaio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti 30 dicembre 1993 e 5 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1° gennaio 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,35%, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare»

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1994. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1999.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiche, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° febbraio 1994; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 1° febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 1° febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo

pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L.170.000.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0817

DECRETO 21 gennaio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° gennaio 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti 30 dicembre 1993 e 5 gennaio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1994, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi e di lire 1.500 miliardi, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539, 1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino

all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1994, di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1993 citato nelle premesse.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 febbraio 1994, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° gennaio 1994 al giorno del versamento (trentadue giorni).

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto 30 dicembre 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 135.000.000.000 faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 30 dicembre 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 3 febbraio 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0818

DECRETO 21 gennaio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti 30 dicembre 1993 e 5 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, per un importo di lire 4.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,60%, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1994. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1997.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° febbraio 1994; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 1° febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 1° febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994, valutati in L. 191.250.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro BARUCCI

94A0819

DECRETO 21 gennaio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro, è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti 30 dicembre 1993 e 5 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e della seconda tranche e dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto dell'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta:

Art 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, per un importo di lire 4.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/2004.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituto presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia; sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,60%, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1994. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 9% - 1° novembre 1993/2023.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 febbraio 1994; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per tagli dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 2 febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di

aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato, sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994, valutati in lire 191.250.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolato che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro BARUCCI

94A0820

DECRETO 21 gennaio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito, il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti 5 novembre 1993, 6 dicembre 1993 e 30 dicembre 1993 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente di una prima, di una seconda e di un terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023 da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto dell'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.469 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la prescrizione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 93,75%.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,60% contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1994. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° gennaio 1994/2004.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 febbraio 1994; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per novantuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° novembre 1993;

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per novantuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per tagli dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 2 febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 180.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso; ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per i visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A0821

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 1994.

Attivazione della direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 73, comma 8, e 75, comma 2;

Visti i decreti del Ministro delle finanze datati 13 marzo e 23 aprile 1993, con i quali sono state attribuite le funzioni ai dirigenti generali preposti alle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 10 giugno 1993, con i quali sono state emanate le disposizioni relative all'organizzazione interna delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 18 giugno 1993, con il quale è stata disposta l'attivazione delle direzioni regionali delle entrate, con esclusione di quella per l'Abruzzo, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei relativi servizi logistici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze datato 16 ottobre 1993, con il quale è stata data piena attivazione alle direzioni regionali delle entrate, esclusa quella per l'Abruzzo, e alle direzioni compartimentali del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze datato 19 novembre 1993, con il quale sono state attribuite le funzioni al dirigente generale preposto alla direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 gennaio 1994, con il quale sono state attribuite le funzioni ai titolari e ai reggenti delle strutture interne della citata direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo;

Visto il decreto direttoriale datato anch'esso 4 gennaio 1994, con il quale sono state attribuite le funzioni di reggente delle divisioni della medesima direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo;

Ritenuta la necessità di procedere all'attivazione della ripetuta direzione regionale delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo è attivata il 5 aprile 1994.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° febbraio 1994 e sino alla data di cui all'art. 1, la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo opera limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della sua organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti per assicurare la piena funzionalità della direzione stessa.

Roma, 24 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0822

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 1994.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Parrina».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle donominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Parrina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare sopra citato, corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Parrina» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1993;

Visto il decreto 2 agosto 1993 con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Parrina»;

Considerato che all'art. 6 del predetto disciplinare di produzione sono state omesse le caratteristiche della tipologia di vino «Parrina» rosato, con conseguente variazione di alcuni parametri chimico-fisici della tipologia «Parrina» bianco, rispetto ai termini previsti dal citato parere del Comitato nazionale vini del 20 febbraio 1993;

Ritenuto di dover apportare apposita rettifica all'art. 6 del citato disciplinare;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6 del nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina», approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 1993, è sostituito per intero con il seguente testo:

«Il vino "Parrina" rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino "Parrina" bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato, persistente;
sapore: secco, ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino "Parrina" rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato brillante;
odore: delicato con caratteristiche eleganti;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino "Parrina" rosso "riserva" deve avere all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;
sapore: asciutto, austero, notevole carattere;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1994

Il Ministro: DIANA

94A0826

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 gennaio 1994.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Cattolica di assicurazioni coop. a r.l., in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la domanda in data 15 luglio 1993 integrata in data 26 ottobre 1993, con la quale la Società Cattolica di assicurazioni coop. a r.l., con sede in Verona, ha chiesto l'approvazione di una nuova tariffa di capitalizzazione e di condizioni di polizza;

Vista la lettera n. 334560 del 17 dicembre 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito all'istanza suddetta;

Decreta:

Art. 1.

E approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Cattolica di assicurazioni coop. a r.l., in Verona:

1) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza regolanti la rivalutazione della prestazione garantita della tariffa di capitalizzazione finanziaria a premi ricorrenti (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

4) condizioni generali di polizza delle operazioni di capitalizzazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0823

DECRETO 2 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fredda due immobiliare S.r.l.», con sede legale in Udine e unità operativa in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza n. 527/93 del 2 dicembre 1993, depositata in cancelleria in data 15 dicembre 1993, con la quale il tribunale di Udine, sezione fallimenti, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/1986, della società «Fredda due immobiliare S.r.l.», con sede legale in Udine, via Molpurgo, 34, ed unità locale in Padova, via Diego Valeri, 5, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 3-10 dicembre 1992;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Fredda due immobiliare S.r.l.» in quanto società direttamente o indirettamente controllata dalla società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Fredda due immobiliare S.r.l.», con sede legale in Udine, via Molpurgo, 34, ed unità locale in Padova, via Diego Valeri, 5, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Udine al n. 15219, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A0824

DECRETO 2 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Residenza Cervignano S.r.l.», con sede legale in Udine e unità operativa in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4,

Vista la sentenza n. 528/93 del 2 dicembre 1993, depositata in cancelleria in data 15 dicembre 1993, con la quale il tribunale di Udine, sezione fallimenti, ha dichiarato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del decreto-legge n. 233/1986, della società «Residenza Cervignano S.r.l.», con sede legale in Udine, via Molpurgo, 34, ed unità locale in Padova, via Diego Valeri, 5, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza 18-26 febbraio 1993;

Ritenuto pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Residenza Cervignano S.r.l.» in quanto società direttamente o indirettamente controllata dalla società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Residenza Cervignano S.r.l.», con sede legale in Udine, via Molpurgo, 34, ed unità locale in Padova, via Diego Valeri, 5, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Udine al n. 6339, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A0825

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE febbraio 1994, n. **1199**.

L'attività della Cassa depositi e prestiti per il 1994.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle prefetture

Ai comitati regionali di controllo

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

Alla Associazione nazionale certificatori revisori enti locali

1. PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO

Come consuetudine, questo Istituto, con la circolare d'inizio anno, traccia le linee generali, su cui muoverà la propria attività creditizia. Gli Enti interessati avranno modo di constatare come i parametri, cui si è deciso di rapportare l'intervento finanziario del 1994, sono stati fissati nell'ottica di promuovere la ripresa dell'attività di investimento delle Autonomie locali, al fine di contribuire, tra l'altro, al rilancio dell'occupazione.

Tale orientamento è stato assunto in linea con le indicazioni fornite dal legislatore. Di seguito, sono indicate le fonti principali, che, in via diretta od anche solo incidentale, condizioneranno gli investimenti del corrente anno:

- decreto legge 5 ottobre 1993 n°398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n° 493 "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno all'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia".
- decreto legislativo 1 dicembre 1993 n°528 "Interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504 recante modalità per la ripartizione dei contributi erariali agli Enti locali".
- legge 24 dicembre 1993 n°537 "Interventi correttivi di finanza pubblica".

2. DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il quadro di riferimento dell'attività finanziaria della Cassa viene completato dalle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, che nella seduta del 30.11.93 ha deliberato i criteri generali di intervento.

Disponibilità finanziarie

2.1 L'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione delle autonomie locali è stato fissato in £ 10.000 miliardi, nel rispetto delle indicazioni legislative (art. 13, comma 9, legge n°537/93), secondo le quali questo Istituto "deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a Comuni, Province e loro Consorzi e Comunità montane.

Il Consiglio di Amministrazione non ha rinnovato l'esclusione dal finanziamento delle opere c.d. di edilizia sociale (musei; biblioteche; impianti ricreazione e spettacolo; ostelli; fiere; centri sociali polifunzionali), che, pertanto, sono ammesse ai benefici del credito-Cassa.

2.2 Plafond per singolo Ente

In considerazione di quanto esposto al punto 2.1, le disponibilità finanziarie per ogni singolo Ente sono state così rideterminate:

COMUNI

- fino a 2.000 ab.: £ 350.000.000 a Comune
- da 2.001 a 20.000 ab.: £ 130.000x ab. con un minimo di £ 350 milioni a Comune
- da 20.001 ab. in poi: £ 90.000x ab. con un minimo di £ 2.600 milioni a Comune

PROVINCE

- £ 30.000 x ab.

COMUNITA' MONTANE

- £ 25.000 x ab.

I plafonds individuali rimarranno a disposizione dei singoli Enti sino al 31 agosto c.a.. Dopo tale termine, la Cassa, ai sensi dell'art.13, comma 11, della legge n°537/93, accoglierà le domande di mutuo, utilizzando le disponibilità residue, senza tenere conto della precedente ripartizione tra gli Enti.

2.3 Plafond generale per Consorzi, Aziende Speciali e S.p.A a prevalente capitale degli Enti locali che gestiscono pubblici servizi locali

L'ampia autonomia economico-gestionale conferita dalla legge 142/90 ai Consorzi ed alle Aziende speciali nonchè il formale e pieno riconoscimento di una soggettività giuridica distinta e separata da quella degli Enti di riferimento, hanno indotto questo Istituto ad attribuire a detti Enti, che svolgeranno un ruolo fondamentale nella gestione dei servizi pubblici locali, un plafond generale, quantificato in £ 1.000 miliardi.

Di conseguenza, contrariamente a quanto avveniva in passato, le richieste di mutuo dei Consorzi, delle Aziende speciali nonchè quelle delle Società per Azioni che gestiscono pubblici servizi locali non graveranno sulle disponibilità degli Enti partecipanti, ma saranno attribuite al citato plafond generale.

Considerato che il ricorso al credito è, per gli Enti in parola, funzionale alla gestione dei servizi "di tipo imprenditoriale" la Cassa nell'attività di finanziamento terrà conto del bacino di utenza cui l'investimento è rivolto. Tale operazione verrà effettuata, nei confronti degli Enti le cui opere sono oggetto della valutazione economico-finanziaria introdotta dall'art.46 del D.L/vo. 504/92, come modificato dall'art. 1, comma 11, del D.L/vo n°528/93 (cfr. p.6), mediante l'assenso al piano, mentre per gli interventi esclusi dal campo di applicazione della norma citata l'Ente mutuatario dovrà fornire le indicazioni necessarie alla individuazione del "bacino di utenza" dell'investimento. Si rammenta, al riguardo, che il bacino di utenza di un investimento (cfr. circolare n°1192/93) è di norma costituito dalla popolazione che risiede (o gravita) nell'area in cui si prevede che l'investimento produca i propri effetti.

2.4 **Esclusioni dal plafond**

Non saranno imputate al plafond dei singoli Enti locali le richieste di mutuo per:

- edilizia giudiziaria ex lege 119/81;
- metanizzazione ex lege 784/80;
- progetti informatici di cui alla circolare della Cassa DD.PP. n.1200/94 (di prossima pubblicazione);
- edilizia scolastica ex lege 430/91 (si rammenta che il termine per la concessione dei finanziamenti ex art.1, comma 3°, a valere sulle risorse ancora disponibili stanziate dalla legge 488/86 è stato prorogato al 31.12.94);
- mutui a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con ammortamento a carico dello Stato per opere acquedottistiche, fognarie, depurative, smaltimento rifiuti e acquisto mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti;
- mutui per disavanzi e/o passività;
- tutte le operazioni che si concretano nella concessione di contributi e/o di messa a disposizione di fondi;
- infine, sono esclusi da qualsiasi vincolo quantitativo, i finanziamenti a favore degli Enti commissariati per inquinamento mafioso, per effetto del D.L. n°529/93 (cfr. p.7).

3. MUTUI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE SPECIALE

3.1 **Riattivazione mutui bloccati per effetto dell'art.1, comma 6, della legge 498/92**

Venuto meno il blocco della concessione dei mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, saranno attive nel corrente anno le leggi speciali rimaste bloccate per tutto il 1993.

Si indicano di seguito quelle di maggior rilievo.

La legge 458/88, per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio.

Come è noto la concessione dei mutui di specie, autorizzata dall'art.6 del D.L. n°8/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n°68/93 verrà disposta nel corrente anno (stante il blocco fissato dalla legge 498/92) per le domande di mutuo, presentate secondo le istruzioni impartite con la circolare n°1190/93 (G.U. n°102/93), che hanno ricevuto l'affidamento di massima a fine 1993.

La legge 441/87 per il finanziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La legge 120/87, art.6, comma 7 - potabilizzazione delle acque, in quanto l'art.13, comma 10, della legge n°537/93 ha prorogato al 30 giugno 1994 il termine ultimo per la concessione dei prestiti a valere sui

fondi, stanziati dalla norma citata, ancora disponibili per mancato utilizzo od altra causa.

Beneficiari dell'intervento sono i Comuni, le Province, i Consorzi ai quali la Protezione civile aveva concesso anticipazioni ed a favore della quale dovrà essere emesso mandato di uguale importo.

L'Ente destinatario dell'intervento è perciò stato identificato dalla Protezione civile. Si ricorda che non verranno concessi mutui di importo inferiore ai cinque milioni di lire.

Mutui ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con ammortamento a carico dello Stato per opere acquedottistiche, fognarie, depurative, smaltimento rifiuti e acquisto mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti: si ricorda che sono ancora disponibili i fondi 91 e 92, per i quali l'affidamento di massima deve essere rilasciato da parte di questo Istituto rispettivamente entro la fine del 1994 e la fine del 1995.

Si rammenta, altresì, che il legislatore non ha rinnovato né per il 1993 ne per il corrente anno, l'autorizzazione alla concessione dei mutui della specie. Questo tipo di intervento deve, pertanto, considerarsi concluso con la fruizione dei fondi del 1992.

3.2 Mutui ai Comuni montani del Centro-Nord per metanizzazione

L'art.1, comma 3, del decreto legge n°8/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n°68/93 ha autorizzato la Cassa a concedere mutui ventennali a carico del bilancio dello Stato per un onere annuo complessivo pari a £ 20 miliardi, per la realizzazione di reti di metanizzazione. Considerato che il finanziamento non ha mai preso le mosse, a causa del noto blocco, vengono di seguito impartite le istruzioni per l'avvio dell'intervento.

A) Domande:

Al fine di adottare un equo criterio per la ripartizione dei fondi tra gli aventi diritto è indispensabile prevedere un termine per la presentazione delle domande di mutuo.

Tale termine viene fissato al 31 agosto 1994. Entro e non oltre tale data dovranno pervenire alla Cassa le domande, complete della documentazione necessaria, che dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo di raccomandata con a.r.. In caso di contestazione farà fede il timbro postale.
Si precisa che le domande e la documentazione trasmesse prima della pubblicazione della presente circolare sono da considerarsi prive di effetto. Pertanto tutte le istanze, corredate da documentazione debitamente aggiornata, dovranno essere riprodotte senza alcun riferimento alle precedenti richieste.
Al fine di addivenire ad una rapida ripartizione proporzionale dei benefici tra gli Enti mutuatari in relazione alle disponibilità delle risorse è indispensabile la massima collaborazione degli Enti, ai quali si richiede l'invio di documentazione idonea, accuratamente controllata e priva di carenze. Si anticipa che successive regolarizzazioni saranno possibili

solo se perverranno entro il termine ultimo per la presentazione delle domande

Considerato che, per i progetti di importo superiore ad un miliardo di lire (cfr. p.6) tra la documentazione necessaria va ricompreso il piano economico-finanziario debitamente assentito, con lo stesso mezzo dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 aprile 1994, i piani economici-finanziari, affinché il relativo controllo possa essere effettuato in tempi, che consentano agli Enti di rispettare la scadenza del 31 agosto, per l'inoltro della documentazione per l'adesione di massima.

B) Destinatari:

Gli Enti beneficiari dell'intervento sono esclusivamente i Comuni totalmente montani del centro-nord o le Comunità montane, cui è affidata la gestione del servizio di distribuzione del metano, costituite fra i predetti Comuni ed autorizzate dagli stessi alla contrazione del mutuo.

Questo Istituto ha già memorizzato nel proprio sistema informativo l'elenco, fornito dall'UNCEM, dei Comuni montani.

Qualora sorgano controversie in ordine all'appartenenza alla categoria degli Enti ammessi al beneficio, per il mancato inserimento dell'elenco dell'U.N.C.E.M., l'Ente interessato dovrà farsi carico, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento di risolvere la questione presso l'U.N.C.E.M.. La Cassa non accoglierà domande di Enti non qualificati nell'elenco fornito dalla predetta associazione.

Si anticipa, al fine di evitare inutili "querelle" in sede di attuazione dell'intervento, che l'elencazione degli Enti ammessi ai benefici del finanziamento è tassativa. Di conseguenza non potranno essere concessi mutui ad Enti diversi da quelli menzionati, quali, ad esempio, Consorzi od Aziende speciali, che gestiscono il servizio di distribuzione del gas metano. Considerato che, in questo caso, la proprietà delle reti sorge in capo agli Enti gestori, si esclude, in via generale, che il mutuo possa essere assunto dai Comuni che partecipano alla forma associativa, non potendo rendere la dichiarazione di cui al p. 8.2.

Si precisa, altresì, che l'intervento della Cassa è precluso, ove l'Ente intenda realizzare opere di metanizzazione avvalendosi di Concessionari del servizio di distribuzione gas metano.

C) Oggetto:

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuove reti.

D) Piano economico finanziario ex art.46 del D.L/vo n°504/92:

L'oggetto dell'intervento "costruzione di nuove reti per il metano" comporta l'applicazione dell'art.46 del D.L/vo n°504/92, come

modificato dall'art. 1 comma 11 del D.L/vo n°528/93 per i progetti di importo superiore al miliardo di lire

Di conseguenza nei casi in cui si renda necessario il piano economico-finanziario, tale elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite con la circolare n°1192/93 (G.U. n°122/93) dovrà essere inviato a questo Istituto per il relativo assenso. Quindi dopo l'assenso, l'Ente potrà procedere alla approvazione del piano finanziario ex art 4 della legge 155/89, del piano economico-finanziario ex art.46 e all'approvazione del progetto esecutivo, trasmettendo alla Cassa la consueta dichiarazione del segretario ai fini della adesione di massima.

E' quest'ultimo l'atto che deve pervenire alla Cassa entro il 31 agosto 1994 per essere ammessi alla ripartizione delle risorse disponibili.

E) Rischi connessi alla esiguità delle risorse stanziate:

Nel caso in cui le richieste ammissibili a mutuo risultino superiori alle risorse stanziate, si procederà a ripartire pro-quota, ponendo una parte del mutuo a carico del bilancio dell'Ente. In questa ipotesi, il piano economico-finanziario dovrà essere rielaborato esclusivamente ai fini della rideterminazione della tariffa, in relazione ai maggiori oneri gravanti sul bilancio dell'ente.

F) Limite di utilizzo

Considerata la sospensione operata dalla legge 498/92, il termine biennale di utilizzo dei fondi, disposto dalla norma che li ha assegnati, va a scadere il 31.12.96.

Ciò significa che, spirato il predetto termine, non è più possibile apportare varianti al progetto ammesso ai benefici del finanziamento agevolato ovvero devolvere quest'ultimo ad un progetto, diverso da quello originario, sempre avente ad oggetto la realizzazione di nuove reti.

4. SERVIZI PUBBLICI LOCALI: PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI CHIAMATI A GESTIRE TALI SERVIZI.

Consorzi: innovazioni introdotte dagli artt. 10 e 11 del D.L. n° 542/93

4.1 Come è noto (cfr. circolare n°1188/93 in G.U n°49/93), la Cassa già dallo scorso anno aveva richiesto ai propri Enti mutuatari un completo adeguamento alla legge 142/90, anche in materia di gestione di pubblici servizi.

In particolare, si era ritenuto, trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali, di non poter più considerare lettera morta le norme che definiscono i connotati, che i soggetti chiamati a svolgere tali funzioni, ora nella forma associata ora nella forma individuale, devono assumere.

Tale orientamento si era tradotto nel blocco dei finanziamenti ai Consorzi, che, non tenendo conto del termine posto dall'art. 60 della legge di riforma delle autonomie locali, come poi modificato dall'art. 11 del D.L. 429/93 (31.12.93), continuavano a svolgere funzioni non qualificabili come "servizi" ovvero a gestire servizi senza aver provveduto alla trasformazione in adeguamento alla 142/90.

Le disposizioni contenute agli artt. 25 e 60 della legge 142/90 vanno oggi lette alla luce delle innovazioni introdotte dagli art. 10 e 11 del D.L. 542/93.

Ai sensi dell'art.10, ai Consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali possono partecipare anche "altri Enti pubblici, comprese le Comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti". Ciò significa che sono stati reintrodotti nell'ordinamento i c.d "Consorzi misti" (originariamente cancellati dalla legge 142/90), ma soltanto per la gestione congiunta di un servizio pubblico in forma imprenditoriale.

Al credito Cassa detti Enti sono ammessi, come è di regola anche per i Consorzi tra Enti locali, esclusivamente per le opere funzionali ai servizi gestiti e, per quanto riguarda il rispetto della condizione prevista dall'art.10, comma 6, della legge 440/87 - partecipazione maggioritaria degli Enti locali, si rimanda al p. 21 della circolare n°1182/91 (in supplemento ordinario n°65 alla G.U. n°251/91).

Ai sensi dell'art.11, il termine ultimo per la revisione dei Consorzi è stato ulteriormente prorogato al 31.12.94.
In considerazione della nuova scadenza, **la Cassa riapre l'attività di finanziamento a beneficio dei Consorzi, che, sebbene non ancora trasformati ai sensi dell'art.25 della legge 142/90, svolgono attività nell'ambito di un pubblico servizio locale e per i quali sia in corso di perfezionamento la procedura di trasformazione.**

In sintesi:

- sono esclusi dal finanziamento Cassa i Consorzi tra Enti locali costituiti anteriormente alla legge 142/90 per lo svolgimento di funzioni o servizi di vario genere (es. Consorzi intercomunali per il trasporto alunni; per la costruzione o gestione di scuole per più Enti, ecc.), in quanto destinati allo scioglimento;
- sono ammessi al finanziamento Cassa i Consorzi che, sebbene costituiti prima della legge 142/90 e non ancora trasformati in adeguamento alla legge medesima, svolgono comunque la propria attività nell'ambito di un servizio pubblico locale. In questi casi la consueta documentazione istruttoria dovrà essere integrata da una dichiarazione del segretario ove si attesti che: "Sono state avviate le procedure di trasformazione del Consorzio in adeguamento alla legge 142/90 come deliberato in data .... dai competenti organi";
- sono chiaramente ammessi al finanziamento Cassa i Consorzi trasformati in adeguamento alla legge 142/90, che gestiscono pubblici servizi.

4.2 Garanzie dei mutui contratti da Consorzi ed Aziende speciali

Già con la circolare n°1188/93 erano state definite le modalità di garanzia dei mutui contratti dai nuovi Consorzi, che si è ritenuto possano rilasciare delegazioni di pagamento ai sensi dell'art.10 bis della legge 440/87, secondo le modalità attualmente vigenti per le Aziende (vedi p. 25.3 della circolare n°1182/91 e p. 7.6 della circolare n°1188/93).

Come le Aziende speciali anche i Consorzi di nuova costituzione ovvero quelli trasformati, ma originariamente sprovvisti di Azienda consortile, non possono garantire nei primi due anni di vita, per cui la garanzia dovrà essere offerta da altri Enti mutuatari ai sensi dell'art 5 del D.M. 1.3.92.

Diverso è il caso dei Consorzi, adeguati alla 142, ma che già gestivano servizi pubblici in forma imprenditoriale mediante Azienda consortile ovvero Aziende speciali non di nuova costituzione, ma trasformate in adeguamento alla legge 142/90, per le quali è possibile accettare da subito le delegazioni di pagamento emesse ai sensi della legge 440/87.

Sulla base di quanto esposto, non saranno, invece, più accettate delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi della legge 537/67 (proventi del singolo servizio) ovvero ai sensi dell'art.11 della legge 299/80. Sono, pertanto, superate le previsioni contenute al p. 21.3 ed al p. 24.3 a ultimo capoverso della circolare n°1182/91.

5. FINANZIAMENTI SPECIALI: INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 398/93 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 493/93.

5.1 Art.1, comma 3

La disposizione contenuta al 3° comma dell'art.1 ha autorizzato, in via generale, una particolare forma di revoca con conseguente nuova concessione dei finanziamenti speciali con ammortamento a totale carico dello Stato. L'operazione presuppone il verificarsi di determinati eventi.

La revoca del finanziamento dovrà essere disposta, come di regola, con determina del Direttore generale. Detta deliberazione verrà adottata sulla base del Decreto, previsto espressamente dalla norma in parola, con il quale il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministro competente per materia (alla originaria assegnazione dei fondi) dispone la revoca dell'assegnazione delle agevolazioni, verificato il mancato inizio dei lavori, decorsi tre anni dalla concessione del prestito, ovvero acquisita la deliberazione dell'organo competente dell'Ente locale circa "l'impossibilità di eseguire l'opera". Con il medesimo decreto ministeriale di revoca, adottato però di concerto anche con il Ministro del Tesoro, ovvero con separato e successivo decreto (del Ministro del bilancio e della programmazione economica adottato di concerto con il Ministro del tesoro) verrà disposta la riassegnazione delle agevolazioni al medesimo Ente per la realizzazione di un altro progetto o l'assegnazione ad altro Ente.

La Cassa provvederà, sulla base degli atti citati nonché previa acquisizione della ordinaria documentazione e recupero delle eventuali somme erogate in conto mutuo, ad emettere il nuovo provvedimento di concessione del finanziamento.

Auspichiamo risulti chiaro dalla esposizione, che la norma in esame si muove sul presupposto che il mutuo sia interamente disponibile (non deve trattarsi di economie accertate a seguito della realizzazione dell'opera) e che persegue l'obbiettivo di riattivare risorse disponibili anche ai fini della ripresa della occupazione

In altre parole, la revoca è propedeutica alla riassegnazione dei fondi e non vuole essere un provvedimento con finalità meramente sanzionatorie nei confronti degli Enti, che non abbiano avviato i lavori entro tre anni dalla concessione del mutuo

Accanto alla fattispecie esaminata, resta la possibilità di devolvere, al finanziamento di un progetto diverso da quello originario (e comunque avente ad oggetto opere della stessa categoria di quelle previste nella normativa agevolativa) quote residue o l'intero importo di mutui concessi in base a leggi speciali, secondo le ordinarie modalità, sempreché la legge di riferimento autorizzi tale operazione (es . art 1, comma 3, L. 430/91. mutui concessi ai sensi della legge 488/86).

5.2
Art. 5 - Devoluzione dei mutui concessi per edilizia scolastica ai sensi della L. 488/86 per il finanziamento di uno stralcio funzionale del progetto originario.

La norma in questione autorizza una particolare forma di devoluzione dei mutui concessi per edilizia scolastica ai sensi della L. 488/86, prevedendo la possibilità, per i mutui destinati ad opere non ancora appaltate, che sia richiesta la devoluzione per uno stralcio funzionale del progetto originario.

Ai fini istruttori è necessario acquisire, accanto alla consueta documentazione per la devoluzione:

- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione;
- la dichiarazione del segretario dell'Ente, ove si attesti che il progetto per il quale si chiede la devoluzione è uno stralcio funzionale di quello originariamente finanziato.

Termine ultimo per l'adozione da parte della Cassa del provvedimento di devoluzione è il 31.12.94 (si rammenta che l'ultima adunanza del Consiglio di Amministrazione si tiene, di regola, alla fine del mese di novembre).

6. PIANI ECONOMICO FINANZIARI

6.1 Applicazione art. 1, comma 11, D.L.vo 528/93

Il Decreto Legislativo 1 dicembre 1993, n.528 ha introdotto alcune modifiche al D.L.vo n. 504/92 sulla finanza locale.

L'art.1, comma 11, in particolare, ha integrato il 3°comma dell'art.46 del D.L.vo n. 504/92, stabilendo che "La redazione del piano economico finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo".

La deroga introdotta da questo articolo non concerne gli adempimenti di cui al 1°comma (appalto chiavi in mano ed esclusione della trattativa privata), il cui ambito di applicazione resta determinato secondo le indicazioni offerte nelle precedenti circolari n 1188/93 e 1192/93.

Nuove opere

La limitazione apportata dal legislatore nel riferirsi esclusivamente alle "nuove opere", coincide con l'indirizzo già adottato da questo Istituto che, con le circolari citate, aveva escluso dall'ambito di applicazione dell'art.46 gli interventi relativi a:

- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione;
- lavori complementari, che non si sostanziano nella realizzazione di un lotto funzionalmente autonomo e che accedono ad una opera interamente conclusa e collaudata.

Tale orientamento è stato successivamente condiviso dal Ministero dell'Interno con Circolare 12.7.93, n.F.L.20/93.

Progetti generali di importo superiore a £.1.000.000.000

Per quanto concerne, inoltre, il riferimento normativo ai progetti generali di importo superiore ad un miliardo di lire, si ritiene opportuno precisare che ad avviso di questo Istituto:

a) il piano economico finanziario va elaborato facendo comunque riferimento al progetto generale esecutivo (o lotto funzionale) di cui si richiede il finanziamento;

b) a partire dall'entrata in vigore del citato D.L.vo n.528/93, soggiacciono all'obbligo della preventiva redazione ed approvazione del piano economico finanziario:

  - i progetti esecutivi di importo superiore ad un miliardo di lire;
  - i lotti funzionali, di qualsiasi importo, facenti parte di un progetto generale di importo superiore ad un miliardo di lire, approvato dopo il 5.1.1994;
  - i lotti funzionali di importo superiore ad un miliardo di lire approvati successivamente al 5.1.94, anche se facenti parte di un

progetto generale approvato prima di tale data, senza la preventiva approvazione del piano economico finanziario ex art. 46

Alla luce delle modifiche sopraesposte, per tutti i progetti esecutivi e i lotti funzionali di importo non superiore ad un miliardo che alla data del 5.1.1994 non abbiano ancora ricevuto l'assenso del piano economico finanziario da parte di questo Istituto, l'approvazione del piano medesimo non e piu presupposto di legittimità della delibera di approvazione del progetto esecutivo.

Ai fini istruttori sarà sufficiente che il progetto esecutivo sia stato deliberato con la preventiva approvazione del solo piano finanziario ex art 4 della legge n°155/89.

Integrazioni alla circolare n° 1192/93

6.2 A) Modalità di computo, nell'ambito del piano economico-finanziario di eventuali contributi in c/ammortamento mutuo.

Quando specifiche disposizioni di legge prevedono, a fronte del finanziamento concesso, la corresponsione all'ente mutuatario di un contributo per il rimborso del mutuo commisurato ad una rata di ammortamento calcolata ad un determinato tasso (es. legge n.289/89, legge n.122/90, ecc.) detto contributo deve essere scisso in quota capitale e quota interessi.

La sola quota interessi può essere conteggiata nella tavola 8 "Proiezione dei conti economici" (in apposita colonna fra i ricavi o mediante riduzione degli importi indicati in colonna 5) al fine di diminuire l'ammontare degli oneri finanziari (e quindi dei costi di esercizio) con conseguente possibilità di adottare tariffe più basse. Si precisa al riguardo che l'impossibilità di conteggiare in tale tavola anche la quota capitale del contributo e dettata dalla necessità di evitare indebiti abbattimenti dell'ammortamento tecnico.

Nella tavola 9 "Proiezioni dei flussi di cassa" il contributo può essere invece integralmente considerato fra gli altri rientri concorrendo per il suo intero ammontare alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dall'investimento

B) Finanziamenti per opere destinate a servizi che saranno affidati in gestione a terzi.

Quando il finanziamento viene richiesto per opere destinate a servizi che saranno affidati in gestione a terzi (ciò comporta ovviamente che i costi di gestione siano a carico del soggetto esercente il servizio) l'Ente dovrà porre a carico del concessionario un canone in grado di fronteggiare in c/economico il valore attualizzato dei costi relativi agli ammortamenti tecnici ed agli oneri finanziari. Nella tavola 8, pertanto, fra i rientri andrà indicato l'ammontare del canone annuo e fra i costi dovranno essere compilate solamente le colonne 4 e 5.

Conseguentemente nei flussi di cassa (tavola 9) avremo fra le entrate il canone annuo e fra le uscite esclusivamente le spese di rimborso del

mutuo (si dovranno, pertanto, compilare esclusivamente le colonne 1, 3 e 4).

6.3 Finanziamenti per impianti di depurazione

Pur considerando che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 12 luglio 1993, n° F.L. 20/93 (G.U. n° 180 del 3.8.1993), l'Ente locale puo legittimamente procedere all'approvazione di un progetto per impianti di depurazione senza la preventiva redazione del piano economico-finanziario, ai fini istruttori, la Cassa ritiene di dover comunque acquisire detto piano, non come presupposto di legittimità dell'approvazione del progetto, ma al fine di evidenziare l'economicità o meno dell'impianto rapportando i costi di investimento al bacino di utenza

6.4 Progetti finanziati con piu mutui caratterizzati da diversa durata e/o diversi tassi di interesse

Quando per il finanziamento di un progetto si fa ricorso a più mutui aventi diversa durata e/o diversi tassi di interesse:

1) l'orizzonte temporale preso a base per la redazione del piano deve coincidere con il periodo di ammortamento del mutuo avente durata piu lunga;

2) il tasso di attualizzazione (cfr. cap. 8 della circolare n° 1192/93) non puo essere inferiore al tasso risultante dalla media ponderata dei tassi praticati sui finanziamenti ottenuti.

7. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DEGLI ENTI COMMISSARIATI PER FENOMENI DI INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO

7.1 Piano di priorità degli interventi deliberato dalla Commissione straordinaria di gestione

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 20 dicembre 1993 n° 529, la Commissione straordinaria di gestione nominata ai sensi del comma 4 dell'art. 15 bis della legge n° 55/90 deve approvare, entro il termine di sessanta giorni dal proprio insediamento, un piano di priorità degli interventi per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili.

Il piano, approvato secondo le modalità di cui al citato art. 4 deve pervenire alla Cassa per il tramite del Prefetto.

Dalla data del decreto con il quale viene disposto lo scioglimento degli organi per inquinamento mafioso e nominata la Commissione straordinaria di gestione sino alla data di insediamento degli organi elettivi rinnovati, la Cassa svolgerà attività di finanziamento a favore degli Enti in parola secondo le seguenti modalità:

- viene bloccata l'attività creditizia (adesioni, concessioni, devoluzioni) sino al recepimento del piano approvato dalla Commissione straordinaria,
- una volta recepito il piano, saranno ammesse ai benefici del credito Cassa esclusivamente le opere ricomprese nel piano medesimo:

a) per le nuove domande, tutti gli atti istruttori dovranno essere approvati dalla Commissione, ancorché precedentemente deliberati dagli organi disciolti;

b) per le domande, per le quali era intervenuta adesione di massima ovvero predisposta la relazione al Consiglio di amministrazione sara sufficiente l'inserimento del relativo investimento nel piano, potendo l'istruttoria proseguire sulla base degli atti a suo tempo deliberati;

- l'attività di finanziamento delle opere ricomprese nel piano viene effettuata, secondo le indicazioni del citato articolo, senza tener conto di alcun limite quantitativo ossia al di fuori degli ordinari plafond individuali.

7.2 Insediamento organi elettivi

Sempre ai sensi dell'art. 4 le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle Amministrazioni comunali e provinciali i cui organi elettivi siano stati rinnovati, a far data dal loro insediamento sino alla scadenza del mandato.

In considerazione di quanto previsto, si possono ipotizzare i seguenti casi:

1) qualora la Commissione straordinaria abbia, durante il suo periodo di governo, deliberato il piano di priorità degli interventi, l'Ente, ancorchè siano stati ricostituiti gli organi elettivi, è vincolato al piano per tutta la durata del primo mandato. Pertanto potranno essere richiesti finanziamenti esclusivamente per opere ricomprese nel piano, senza vincoli di plafond.
Una volta esaurito il piano, gli Enti potranno accedere ai finanziamento Cassa secondo le ordinarie modalità, sempre che vi sia capienza nel plafond annuale dell'Ente;

2) qualora la Commissione non abbia approvato il piano, gli Organi elettivi ricostituiti possono svolgere la normale attività di investimento entro i limiti di plafond ordinari.

Si precisa, infine, che le diverse ipotesi delineate valgono, mutatis mutandis, anche per gli Enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario, limitatamente ai mutui che detti Enti possono assumere.

8. PRECISAZIONI PROCEDURALI

8.1 Durata dell'ammortamento dei mutui

Al fine di contribuire alla ripresa degli investimenti ed alla creazione di nuovi posti di lavoro, riducendo l'impatto delle rate di ammortamento sul bilancio degli Enti locali, è stato disposta l'unificazione, in via ordinaria, della durata di ammortamento del mutuo in venti anni.

Nel rispetto dell'art.7 del D.M. 1.3.92, il punto 16.3 della circolare n°1182/91 viene modificato nel senso di seguito indicato:

a) i mutui della Cassa hanno, di regola, ammortamento ventennale, anche se riferiti ad opere (impianti di pubblica illuminazione; aree verdi, ecc.) o ad interventi (ristrutturazione; manutenzione straordinaria, ecc.) per i quali era stato previsto l'ammortamento decennale,

b) i mutui sono ammortizzabili in dieci anni, solo nel caso in cui gli Enti facciano esplicita richiesta in tal senso, oppure si riferiscano ad acquisto di beni mobili, o siano di importo compreso tra i 5 ed i 20 milioni.

Per i finanziamenti previsti dalla legislazione speciale, resta chiaramente inalterato quanto previsto dalla normativa di riferimento.

8.2 Attestazione proprietà dell'opera ai fini della Adesione di massima

Per dare soluzione univoca e definitiva a tutte le questioni concernenti la proprietà dei beni, che hanno particolare rilevanza in materia di servizi pubblici, ove si instaurano, a vari livelli, rapporti tra Comuni-Aziende-Consorzi, la consueta documentazione da inoltrare ai fini della adesione di massima dovrà essere integrata dalla dichiarazione del segretario ove si attesti che l'opera verrà acquisita al demanio o al patrimonio dell'Ente ovvero che l'Ente mutuatario sia titolare di un diritto reale di godimento (diritto di superficie art. 952 e seg. c.c.; usufrutto art. 978 e seg. c.c; uso art. 1021 c.c.) sull'opera finanziata per tutta la durata di ammortamento del mutuo.

La predetta attestazione è necessaria, in via generale, per ottenere l'affidamento di massima, relativamente alle istanze inoltrate (il riferimento e alla data indicata nella domanda) in data successiva a quella di pubblicazione della presente circolare.
La medesima attestazione verrà acquisita ai fini della concessione, nel caso in cui sia già intervenuta l'adesione di massima o l'Ente, alla data di pubblicazione della Circolare, abbia già trasmesso la documentazione per il predetto fine.

8.3 Anticipazioni

Con decreto del Ministero del Tesoro 3 novembre 1993 (G.U. 30.11.93 n°281) è stata confermata la facoltà di concedere anticipazioni pari al 10 per cento del prezzo contrattuale, da parte delle Amministrazioni dello Stato, alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi.

8.4 Competenza all'approvazione dei progetti

L'art. 15 della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvata in via definitiva, ma non ancora pubblicata, ha modificato l'art. 32 della legge 142/90 riassegnando al Consiglio la competenza all'approvazione dei progetti.

Si fa sin d'ora presente che, le delibere di approvazione dei progetti (e delle relative varianti), in data successiva a quella di entrata in vigore della legge, dovranno, perciò, essere adottate dal Consiglio.

Spese per progettazione esecutiva e prospezioni geognostiche

8.5 L'art. 3, 2° comma del decreto legge n. 398/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/93 ha autorizzato il finanziamento delle voci di spesa previste al 1° comma, ancorché anticipate dall'Ente mutuatario. Per quanto attiene al credito-Cassa, tale previsione riguarda esclusivamente quelle spese imputabili a mutuo, secondo le indicazioni del D.M. 1 3 92, e cioè la progettazione esecutiva e le prospezioni geognostiche

Trasmissione documentazione istruttoria via telefax

8.6 Come è noto, in forza dell'art. 6, comma 2, della legge 412/91 nonché dell'art. 6 quater della legge 80/91 viene riconosciuta validità ai documenti trasmessi via telefax, di cui risulti certa la provenienza.

Si invitano, pertanto, gli Enti ad omettere, una volta optato per tale sistema di comunicazione, la trasmissione della medesima documentazione nelle vie ordinarie, al fine di evitare inutili duplicazioni.

Si rammenta che esulano dalla normativa richiamata tutti gli atti di costituzione di garanzia. Pertanto, dovranno necessariamente essere acquisiti in originale le delegazioni di pagamento; i decreti di concessione di contributi ed ogni altro documento rilasciato per il predetto fine.

Modalità estinzione dei mandati

8.7 Si anticipa, che la modalità di estinzione dei mandati di pagamento, sino ad ora adottata, che si realizza con la riscossione mediante Tesoriere, verrà sostituita con quella, già in uso in altri settori della Cassa, che prevede l'accreditamento delle somme sul conto corrente bancario, che l'Ente intrattiene con il proprio Tesoriere e che dovrà essere portato a conoscenza di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
FALCONE

94A0828

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 3 febbraio 1994, n. 1.

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi non facenti parte dell'EFTA.

Si comunica che, in applicazione della Raccomandazione CECA n. 85/94 del 19 gennaio 1994 pubblicata nella Gazzetta CEE n. L 17/1 del 20 gennaio 1994, la procedura per il rilascio dei documenti di importazione per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato I, originari da Paesi terzi, non facenti parte dell'EFTA, prevede quanto segue:

1) la domanda per ottenere il documento di importazione deve essere fatta su modulo comunitario in quattro esemplari come da fac-simile allegato: esso può essere compilato da ogni importatore della comunità indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa.

Il modulo di cui sopra deve essere corredato:

dell'originale o copia autenticata del contratto o della conferma d'ordine, accompagnati dalla fattura pro-forma redatti su carta intestata firmata dai due contraenti.

All'atto della presentazione del modulo comunitario tale documentazione dovrà essere allegata anche in fotocopia; essa sarà timbrata e vistata da questa amministrazione ed allegata all'esemplare n. 2 del documento rilasciato di spettanza della dogana.

Sulla documentazione di cui sopra deve anche chiaramente figurare:

il Paese di origine della merce;

nel caso di seconda scelta, i motivi del declassamento.

Nel modulo comunitario l'importatore deve indicare:

a) il Paese di origine e il Paese di provenienza;

b) la designazione e l'indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata,

c) il peso netto per Voce Doganale dei prodotti in kg;

d) la moneta ed il valore CIF frontiera C. E. calcolato in ECU;

e) lo stato di prima o seconda scelta, a lettere, e nel caso si tratti di prodotti di seconda scelta, i motivi del declassamento, con tutti i particolari necessari per consentire il riconoscimento fisico del materiale di seconda scelta al momento dello sdoganamento (Circolare Minfinanze n. 360/91);

f) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di telex del venditore;

g) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di telex dell'importatore;

h) la data e la località (Ufficio di dogana) previste per l'importazione;

2) l'importatore deve attestare l'esattezza dei dati riportati nella domanda di importazione e precisare se la fornitura sia stata oggetto o meno di analoga precedente richiesta, apponendo la seguente dicitura: «il sottoscritto dichiara che il presente documento di importazione non è stato oggetto di precedente richiesta». Ovviamente in caso contrario dovrà essere apposta la dicitura: «il sottoscritto dichiara che il presente documento di importazione è stato oggetto di precedente richiesta»;

3) in caso di modifica o di proroga l'importatore dovrà indicare sul nuovo documento di importazione, alla casella 17, la dicitura «Il presente documento annulla e sostituisce il provvedimento I/...... del .... ed allegare la copia della dichiarazione doganale atta ad attestare l'utilizzo parziale dell'originario documento;

4) le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del documento di importazione;

5) l'originale del documento di importazione completamente o parzialmente utilizzato o inutilizzato deve essere rispedito immediatamente alla divisione V - Direzione generale import. esport. di questo Ministero; esso deve comunque pervenire non oltre dieci giorni lavorativi dalla sua data di scadenza. In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovrà allegare fotocopia delle dichiarazioni doganali di importazione;

6) l'eventuale rilascio di un successivo documento è subordinato al puntuale adempimento del punto 5);

7) il cambiamento del luogo di sdoganamento o del Paese membro dove avrà luogo l'importazione rispetto a quelli citati sul titolo deve essere preventivamente notificato a questo Ministero che provvederà a darne tempestiva comunicazione all'ufficio doganale competente o, rispettivamente all'amministrazione competente dello Stato comunitario importatore.

Tutte le citate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1994 fatte salve le restrizioni nei confronti dei Paesi ex Urss per i quali è in corso di emanazione una apposita circolare relativa ai seguenti prodotti siderurgici: coils, lamiere da treno, travi, vergella, ecc.

La circolare n. 2/93 prorogata dalla circolare n. 30/93 è abrogata.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

ALLEGATO 1

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 10
7213 31 90
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

COMUNITÀ EUROPEA **DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA**

1

ORIGINALE PER IL DESTINATARIO

1. Destinatario (richiedente)
(nome, indirizzo completo paese)

2. N protocollo

3. Speditore estero (nome indirizzo paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

1

11. Marche e numeri numero e natura dei colli designazione delle merci

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17. Menzioni complementari

18. Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifica che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente

Firma Data
Timbro

Fatto a il

Firma Timbro

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

2

ESSEMPLARE PER L'AUTORITÀ COMPETENTE

2

1 Destinatario (richiedente)
(nome indirizzo completo paese)

2 N protocollo

3. Speditore estero (nome indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6 Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9 Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

11. Marche e numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17. Menzioni complementari

18 Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifica che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

19. Visto dell'autorità competente

Firma

Data
Timbro

Fatto a il

Firma Timbro

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

4

1. Destinatario (richiedente) (nome, indirizzo completo, paese)

2. N. protocollo

3. Speditore estero (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

4

11. Marche e numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17. Menzioni complementari

18. Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifica che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

Fatto a . . . . . , il . . . . . .

Firma Timbro

19. Visto dell'autorità competente

Firma Data
Timbro

NOTE ESPLICATIVE

1) Per richiedente si intende l'acquirente delle merci. Si deve indicare il nome, l'indirizzo completo, il paese, nonché il numero meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A.

2) Protocollo da assegnare a cura dell'amministrazione preposta al rilascio.

3) Indicare l'impresa che ha spedito la merce e, se diversa, l'impresa produttrice, specificando il nome, l'indirizzo ed il paese.

4) Per l'Italia indicare il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import. esport. - Div. V.

5) Soggetto uguale a quello di cui al punto 1 o, se espressamente delegata altra persona giuridica o fisica.

6) Da riempire a cura dell'amministrazione preposta al rilascio.

7) Per paese di origine si intende il luogo di produzione della merce, indicare anche il relativo codice statistico.

8) Per paese di provenienza si intende l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto, indicare anche il relativo codice statistico.

9) Indicare l'ufficio doganale d'ingresso delle merci e data prevista del loro arrivo.

10) Indicare la raccomandazione n. 85/94 CECA del 19 gennaio 1994.

11) Indicare la qualità merceologica dei prodotti, l'eventuale declassamento degli stessi e la relativa motivazione (Circolare Minfinanze n. 360/91) nonché il numero e la natura dei colli spediti.

12) Indicare il codice della tariffa doganale comunitaria (11 cifre).

13) Peso lordo globale.

14) Peso netto suddiviso per singoli codici doganali.

15) Indicare eventuali altri sistemi di misura del peso delle merci.

16) Valore ricavabile o ricostruibile dalle fatture e/o dai contratti riguardanti le merci, indicare il cambio tra la moneta prevista dal contratto e l'ECU.

17) Nel caso di più voci doganali specificare in sequenza: voce doganale, peso netto per singola voce doganale, valore. Indicare il numero e la data del contratto o della conferma d'ordine. Ogni altra eventuale informazione utile all'istruttoria delle competenti autorità.

94A0827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 26 gennaio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Valery Fiodorovich Keniaikin, ambasciatore della Federazione russa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 26 gennaio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nasser Bin Hamad Al-Khalifa, ambasciatore dello Stato del Qatar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 26 gennaio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Moira Paz Estenssoro, ambasciatore della Repubblica di Bolivia, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

94A0830

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Melbourne il 28 ottobre 1988.

Il giorno 21 dicembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Melbourne il 28 ottobre 1988, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 luglio 1993, n. 303, pubblicata nel supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1993.

In conformità all'art. 20, il trattato entra in vigore il giorno 1° aprile 1994.

94A0836

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990

Il giorno 23 dicembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 novembre 1993, n. 472, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1993.

In conformità all'art. 16, l'accordo è entrato in vigore il giorno 23 dicembre 1993.

94A0835

Autorizzazione al Servizio per le onoranze ai caduti germanici - Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge e V., in Kassel (Germania), ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1993, registrato dalla Corte dei conti il 3 maggio 1993, reg. n. 7 Esteri, foglio n. 116, il Servizio per le onoranze ai caduti germanici - Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge e V., è stato autorizzato ad acquistare due appezzamenti di terreno siti nel comune di Firenzuola, particelle fondiarie 29-88, foglio 188.

94A0834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Jet seta industria*, con sede in Villalta (Vercelli) e unità di Villalta (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per sessantasette lavoratori su un organico complessivo di ottantanove unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 2 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. I.C.R. Buta*, con sede in Villanova di Cepagatti (Pescara) e unità di Villanova di Cepagatti (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di ventinove dipendenti su un organico complessivo di trentatre unità così suddivise: 8 ore giornaliere per due giorni settimanali, 4 ore giornaliere per tre giorni settimanali, per il periodo dal 26 giugno 1993 al 25 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre, 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *Ditta Capuzzi Consiglia*, con sede in Gravina di Puglia (Bari) e unità di Serra Loconte, località Gravinella (Matera), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per dodici lavoratori su un organico di trentuno unità, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti CMC*, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,7 ore medie settimanali (8 ore al giorno per quattro giorni alla settimana nonché la sospensione a zero ore di due giornate lavorative nell'arco di utilizzo del contratto di solidarietà) nei confronti di quattrocentosei lavoratori su un organico di novecentotrentuno unità lavorative, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Rete Gamma*, con sede in Bergamo e unità di Baldichieri (Asti), Leinì (Torino) e San Rocco Bernezzo (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,40 ore medie settimanali articolate su base annua e comunque secondo le modalità applicative riportate negli allegati prospetti di riduzione che fanno parte integrante del presente provvedimento nei confronti di duecentotrentadue lavoratori su un organico complessivo di duecentottanta unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c. a r.l. Tecnicoop*, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per ventidue lavoratori (quindici operai e sette impiegati) appartenenti al reparto fusti dei trentuno dipendenti in organico, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Ilaria manifattura lane*, con sede in Calenzano (Firenze) e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di otto lavoratori con qualifica operaia su un organico complessivo di venticinque unità tramite l'alternanza di gruppi di lavoratori a zero ore e gruppi ad orario ridotto, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Italrestaurant unità mensa* presso Officine casertane, con sede in Napoli e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di sette lavoratori su un organico complessivo di sette unità, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Zuani*, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,30 ore medie settimanli (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno dalle 7 alle 12,30 e secondo turno dalle 12,30 alle 18) su un organico di trentasette dipendenti, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Veltex*, con sede in Adro (Brescia) e unità di Adro (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un giorno di fermata settimanale) nei confronti di cinquantaquattro lavoratori e da 20 a 14 ore settimanali nei confronti di quindici lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a settantuno unità, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Italrestaurant mensa* presso Fiat Auto, con sede in Napoli e unità di Villastellone (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di dodici dipendenti su un organico complessivo di tredici unità, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Pollini*, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Pontenure (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore settimanali nei confronti di quattro impiegati e nove verniciatori e a 24 ore settimanali nei confronti di trentacinque operai, su un organico di cinquantatre unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Ge.Te.Ca.*, con sede in Milano e unità di Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore massime settimanali con ciclo quadrisettimanale, che comporta la fermata della produzione tutti i venerdì nonché il lunedì e il venerdì della quarta settimana, nei confronti di quarantuno unità lavorative su un organico di cinquantaquattro dipendenti, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l: Siac*, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di novantacinque dipendenti su un organico complessivo di centoventi unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Puntimatic*, con sede in Monte San Pietro (Bologna) e unità di Monte San Pietro (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di ventuno lavoratori su un organico di ventotto unità. La riduzione dell'orario non sarà superiore al 30% rispetto a quello ordinario medio mensile risultante dall'applicazione dell'orario settimanale previsto dal CCNL, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Calzaturificio Mima*, con sede in Fossò (Venezia) e unità di Fosso Venezia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di venti lavoratori su cinquantasei in organico, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Cusina Sud mensa* c o Ferrosud, con sede in Napoli e unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di sei lavoratori su un organico totale di otto unità, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Comus*, con sede in Macerata e unità di Potenza Picena (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore medie settimanali (così come riportato nell'allegato accordo e prospetto che fanno parte integrante del presente decreto) per i dodici addetti al reparto officina stampa su un organico di centosedici dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 12 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici*, con sede in Pescara e unità di Montesilvano (Pescara) e Pescara per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali (8 ore al giorno per quattro giorni settimanali) divisi a turni lavorativi nei confronti di ottantacinque dipendenti su un organico complessivo di ottantacinque unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Intermarine*, con sede in Roma e unità di Sarzana (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali, il cui svolgimento avverrà come segue: la sospensione dal lavoro di ciascun lavoratore sarà di quattro mesi e mezzo sui nove considerati, con sospensioni dal lavoro di un mese alternate a periodi di lavoro di un mese. L'organico aziendale è di trecentonovantasette unità di cui centodieci interessati alla solidarietà, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13853 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.a.s. Norton*, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentonovantuno unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.c.a.r.l. Iter*, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, sede operativa di Lugo (Ravenna) e sede operativa di Massa Lombarda (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30,8 ore medie settimanali nei confronti di centosessantasette lavoratori su un organico di cinquecentotrentadue unità (2 periodi di sospensione dell'attività lavorativa di quattro ore ciascuno per ogni settimana e sospensione dell'attività lavorativa nelle seguenti settimane: 27/31 dicembre 1993 e 8/12 agosto 1994, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa* c/o IAM Augusta S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,50 ore settimanali nei confronti di tredici dipendenti e da trentacinque ore settimanali a 25 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di diciassette unità, per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Impresa costruzioni emiliana*, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di sessanta lavoratori su ottantotto in organico, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici*, con sede in Como e unità di Casnate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali nei confronti di duecentoquarantotto lavoratori a fronte di un organico pari a duecentottantuno unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Italpresse industrie*, con sede

in Capriano del Colle (Brescia) e unità di Capriano del Colle (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di centocinquantadue unità a fronte di un organico complessivo pari a centonovantadue unità, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Atlas Copco Italia*, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), e unità di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di trecentosettantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trecentosettantaquattro unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Centro Servizi B3*, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (da attuarsi con l'alternanza di 2 gruppi ogni 4 settimane: 4 settimane di orario pieno e 4 di sospensione) nei confronti di quarantadue lavoratori su un organico complessivo di novantatre unità, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.a.s. Officine Meccaniche Zerbo*, con sede in Brusnengo (Vercelli) e unità di Brusnengo (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali distribuito su cinque giorni settimanali nei confronti di ventuno lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Unisys*, con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito, una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23 ore settimanali per un lavoratore part-time già a ventotto ore settimanali, e a 20 ore settimanali per i tredici lavoratori part-time già a trenta ore settimanali tutti occupati nelle sedi indicate con un organico complessivo di seicentonovantasette lavoratori, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Unisys*, con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore settimanali nei confronti di sessantanove lavoratori occupati nelle sedi indicate a fronte di un organico complessivo di seicentonovantasette unità, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica*, con sede in Milano e unità di L'Aquila, Bologna, Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di sette lavoratori su sessantotto occupati nelle unità di L'Aquila, Bologna e Firenze, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Siemens*, con sede in Milano e unità di Ancona, Bologna, Cagliari, Genova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di nove lavoratori occupati nelle unità di Bologna, Genova, Cagliari e Ancona, a fronte di un organico nelle stesse unità di centodiciotto lavoratori, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Siemens*, con sede in Milano e unità di Bari, Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinque lavoratori occupati nell'unità di Bari e Firenze e da 20 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time occupato nell'unità di Bari, a fronte di un organico nelle predette unità di sessantaquattro lavoratori, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Basile*, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di sessanta unità lavorative a fronte di un organico complessivo di novanta unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Maglificio Bellavita*, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di centotrentuno unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Lippem*, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli, loc. Cascine Vica (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di trentanove lavoratori su un organico complessivo di quarantaquattro unità, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Selmat Industriale*, con sede in Rosta (Torino) e unità di Rosta - Cascine Vica (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di ottantanove lavoratori su un organico complessivo di cento unità, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. I.T.T. Flygt*, con sede in Cusago (Milano) e unità di Cusago (Milano), uffici di Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Latina, Milano, Napoli, Padova, Pesaro, Pescara, Pomezia (Roma), Roma, Torino, Udine,

Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì) nei confronti di centonovantacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentosedici unità, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13857 del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Silak*, con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore settimanali con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane ad orario inferiore a quello medio concordato per centoquarantasei lavoratori su un organico di centosessantotto unità, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Maite*, con sede in Manfredonia (Foggia) e unità di Manfredonia (Foggia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinque unità (3 operai e 2 impiegati); e da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali per quarantacinque unità (tutti operai) su un organico complessivo di cinquantotto unità, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Zetronic*, con sede in Padova e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di centoquarantuno unità, a 32 ore medie settimanali nei confronti di venti unità, per undici lavoratori part-time l'orario sarà ridotto da 24 ore settimanali a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le modalità previste dall'allegato verbale d'accordo, che è parte integrante del presente decreto e a fronte di un organico pari a centosettantacinque unità, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Lombardini F.I.M.*, con sede in Reggio Emilia e unità di Albinea (Reggio Emilia), Gardenia (Reggio Emilia), Pieve (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di duecentonovanta dipendenti su un organico di millenovantatre unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. S.I.T.E.*, con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35.38 ore medie settimanali per novantadue lavoratori; a 30 ore medie settimanali per 3 impiegati amministrativi, il tutto su un organico di centodieci dipendenti e nel rispetto delle modalità di cui all'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Comus*, con sede in Macerata e unità di Potenza Picena (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 medie settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti al reparto officina stampa) su centosedici in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. C.I.T. - Costruzione impianti telefonici*, con sede in Pescara e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali che interessa ventisette lavoratori, intero organico, secondo le modalità di cui agli accordi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona), unità di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di Gricignano (Caserta), None (Torino) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Farmitalia Carlo Erba, sede in Milano (Milano), unità di Centro ricerche di Nerviano (Milano), Milano, via Bezzi e Milano, via Imbonati, per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 2 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori latte, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio regionale allevatori produttori latte, con sede in Campobasso e unità di Campobasso, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Milanofiori-Rozzano (Milano) e unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 31 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 31 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino di Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 ottobre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola d'Arbia (Siena) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1° maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 28 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Chimen ceramica, con sede in Altopascio, località Chimenti (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 6 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio CEM, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 29 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1993, n. 13543 2;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.T.M.A., con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 18 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T.C.S. Group, con sede in Perugia e unità di Perugia S. Sisto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.A. - Officine meccaniche aeronautiche, con sede in Foligno (Perugia) e unità di Foligno (Perugia), Foligno, frazione S. Eraclio (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 dicembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Maglificio Filtex, con sede in Rivotorto di Assisi (Perugia) e unità di Rivotorto di Assisi (Perugia), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Goodyear italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma, per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1992 con decorrenza 10 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 21 aprile 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13548 15 del 9 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiera italiana, con sede in Torino e unità di Serravalle Sesia (Vercelli) e Coazze (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato la modifica del programma di ristrutturazione aziendale della *S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi*, con sede ed unità produttiva in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla su citata società, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 2 gennaio 1990 al 1° giugno 1990.

2) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990.

3) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991.

4) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1992.

5) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

2) Area del comune di Borgo Sabotino (Latina). — Lavori di costruzione della centrale Cirene dell'Enel.

Proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A0807-94A0844

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati

Marchio	Ragione sociale	Sede
829 AL	Ballon Carlo	Valenza
1258 AL	Manca Giuseppe	Valenza
1383 AL	Norese Renzo	Valenza
1558 AL	Polentes Luigino	Valenza
1618 AL	Picena Mario	San Salvatore M
1875 AL	Rossi Alessandro	Valenza
2156 AL	Repetto & Mantovani S n c	Pecetto
2352 AL	Gei gioielli S r l	Valenza
2408 AL	Decleca di Campese Clelia	Valenza
2560 AL	Rena Gianfranco	Valenza
2597 AL	Faschetto Mauro	Valenza
2637 AL	Pedrina & Gallenda S n c	Valenza
2773 AL	Mori Pier Luigi	Valenza
2951 AL	Ponzone Aldo	Pecetto
2964 AL	Cagnina Rosario	Valenza
3001 AL	Savastano Nedio	Valenza
3042 AL	Cusinato F.lli	Valenza
3066 AL	Diadema di Galvagni Bruna S d f	Valenza
3115 AL	Desidor di Villani & C.	Valenza
3128 AL	Gioielli D di D'Alessandro Aldo	Casale M.
3153 AL	M.M.V di Mazzucco & Malagrino S d f	Valenza
3162 AL	Polimero Giuseppe	Valenza
15 AT	Licata Giuseppe	Asti
89 BO	L A B.A. di Riguzzi Giorgio	Bologna
95 BO	Ognibene Emilio	Bologna
173 BO	Lionti Sergio	Bologna
254 BO	Saviorafo di Placidi Savio	Bologna
280 BO	Becco di Jauch Annagrazia	Bologna
11 CZ	Perri Antonio	Soverato
121 FO	Ravaioli Fausto «Artigianoro»	Forlì
162 GE	Valentini Mario	Genova
225 GE	Accinelli Giovanni	Genova
258 GE	Orafo Marin Gabriele	Genova
51 IM	Frassinelli Renato	Imperia
602 IM	Mancadori S r l.	Codogno
830 MI	Fumagalli Luigi	Milano
908 MI	Cattaneo Cesare Virginio argento	Milano
935 MI	Maestrini Enrico	Milano
938 MI	Mattioli e Zanini S n c di Zanini Renzo & C.	Milano
1178 MI	Dainesi Roberto	Milano
1205 MI	Morandi Benigno	Milano
1271 MI	L'impronta di Biancato Michele	Milano
1347 MI	Va Lu Fm di Pappini Giuseppe	Cornaredo
1440 MI	Abri Abele	Milano
1460 MI	L'Oreves S n c di Genovese Paolo e Trebbi L	Cesano Bose
1599 MI	Cagnolati Flavio	Nova Milanese
1618 MI	Opalia di Valeria Pramma e C S n c	Milano
IMP 2 NO	Marcaroli Carlo	Arona
41 NO	Tornotti Anna Maria Teresa	Cameri
49 NO	Proverbio Francesco	Novara
103 PA	Vitellaro Francesco Paolo	Palermo
57 PG	Scoscia Sergio	Cenerente
266 RM	Mancini Giovanni	Roma
305 RM	Salida Claudio	Roma
371 RM	Manno Vincenzo	Roma
394 RM	Fede Sandro	Genzano
531 RM	Marchionni Sandro	Roma
596 RM	Sargenti Giorgio	Roma
610 RM	Serangeli Americo	Velletri
611 RM	Antinori Gabriella	Roma
687 RM	Micarelli Mario	Roma
688 RM e IMP 7 RM	Micarelli S r l	Roma
718 RM	Mastrostefano Carla	Velletri
751 RM	Roddi Francesco	Roma
919 RM	Cavalieri Barbara	Roma
288 TO	Caron Giorgio	Torino
375 TO	Valgrande Paolo Franco	Gassino Torinese
415 TO	Zephyr S a s di Fozzi Massimiliano e C	Torino
331 VA	Ermolli Riccardo di Ermolli S a s	Varese
332 VA	De Poli Rino	Cassano M
674 VI	Zocca Guido	Vicenza
895 VI	Oreficeria Bettinardi Gastone	Vicenza
974 VI	Lovato & Visentin S n c.	Tezze sul Brenta
1200 VI	Rialto S r l	Monticello Conte Otto
1366 VI	Girotto Alberto	Costabissara
1372 VI	So Ci Zeta S r l	Monticello Conte Otto
1561 VI	Oreficeria Battaglia Attilio & C. S a s	Vicenza
1747 VI	Vog S n c di Tiziano, Davide Bulgarelli & C.	Vicenza
1989 VI	Raris S n c di Zoppelletto Marco & C	Vicenza

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
1074 AL	F.lli Prandi	Valenza	1
1081 AL	Bellero F.lli	Valenza	3
2301 AL	Vergagni P Giorgio S n c	Valenza	2
2954 AL	Ferro S n c di Ferro E. & Tina	Valenza	2
775 MI	Anny di Gennaro Annamaria	Milano	3
1035 VI	Fa Bi di Dall'Osto & Dalla Vecchia S.d f	Vicenza	1
1782 VI	Falpala S r l	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
20 NU	Conte Maria	Nuoro
49 NU	Loi Nuvoli Ann Maria	Nuoro
552 RM	Tudisco Franco	Roma

94A0839

Autorizzazione alla società «Vonwiller amministrazioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 20 gennaio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «Vonwiller amministrazioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

94A0838

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 febbraio 1994

Dollaro USA	1699,25
ECU	1877,16
Marco tedesco	964,94
Franco francese	284,51
Lira sterlina	2502,83
Fiorino olandese	861,34
Franco belga	46,737
Peseta spagnola	11,940
Corona danese	248,48
Lira irlandese	2402,91
Dracma greca	6,715
Escudo portoghese	9,613
Dollaro canadese	1266,21
Yen giapponese	15,644
Franco svizzero	1152,27
Scellino austriaco	137,26
Corona norvegese	224,84
Corona svedese	212,24
Marco finlandese	301,55
Dollaro australiano	1218,70

94A0900

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 7198 datata 28 dicembre 1993, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Ecologica Farnia - Soc. coop. a r.l. Ricerche progetti analisi», con sede in Pordenone, costituita il 17 marzo 1986 per rogito notaio dott. Pietro di Marco di Pordenone;

«Comunità cooperativa 3000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 4 maggio 1984 per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste;

«Libellula - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 17 maggio 1990 per rogito notaio dott. Arturo Gargano di Trieste;

«Coop. Com. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 6 dicembre 1979 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

«Circolo sociale tra i dipendenti dell'O.P.P. di Udine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 15 ottobre 1974 per rogito notaio dott. Giampaolo Missio di Tricesimo;

«Coop. edilizia 4 Muri - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 3 febbraio 1984 per rogito notaio dott. Umberto Cavallini di Trieste.

94A0840

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale dell'A.S.I. di Brindisi

La giunta della regione Puglia con atto n. 4690 del 7 dicembre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale dell'A.S.I. di Brindisi di cui alla delibera di assemblea consortile n. 17/92 per l'ampliamento dello stabilimento Fiat Avio e ridefinizione della viabilità contermine con la precisazione che la realizzazione della rete viaria ricadente nella fascia dei 200 mt dagli argini del canale «Fiume Piccolo» è subordinata allo studio di impatto ambientale da sottoporre al C.U.R.

94A0841

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.a.s. Nuova Tiberina Montegrotto di Braggion G. & C., in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 4704 del 19 ottobre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Nuova Tiberina Montegrotto di Braggion G. & C., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Roma n. 9, codice fiscale 02449150289, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Antiche Terme Tiberio», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, inalazioni, aerosol, grotta e piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Cosimo Perrone.

94A0842

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della difesa concernente: «Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini "Giuseppe Garibaldi"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 15 ottobre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 10 *giugno* 1993 è stato approvato...», si legga: «Con decreto ministeriale 10 *maggio* 1993 è stato approvato...».

94A0872

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 8, comma 5, riportato alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... inferiore ai 60.000 *Km*...», leggasi: «... inferiore ai 60.000 *Kg* ...»; allo stesso articolo, al comma 10, lettera *a)*, dove è scritto: «... per ogni *1,1* g di materia grassa ...», leggasi: «... per ogni *0,1* g di materia grassa ...»; inoltre all'art. 9, comma 4, riportato alla medesima pagina della citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... di quota a ciascun *produttore* nel corso ...», leggasi: «... di quota a ciascun *acquirente* nel corso ...».

94A0899

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 1993 recante: «Fissazione delle modalità per la gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari sostenuti per il personale in aspettativa sindacale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 4, comma 1, riportato alla pag. 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «amministrazioni provinciali . . . . . . n. *85*», leggasi: «amministrazioni provinciali . . . . . . n. *95*».

94A0870

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 20 ottobre 1993 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1994)

Nell'elenco delle discipline del corso di laurea, alla lettera *F*, riportata alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Farmacologia e *tessicologia* veterinaria», si legga: «Farmacologia e *tossicologia* veterinaria»; alla pag. 20, seconda colonna, del medesimo decreto rettorale, alla lettera *T*, dove è scritto: «Trattamento dei sottoprodotti degli *affluenti*», si legga: «Trattamento dei sottoprodotti degli *effluenti*».

94A0871

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civilta del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189